



COMUNICATO STAMPA n. 54/25

Lussemburgo, 29 aprile 2025

Sentenza della Corte nella causa C-453/23 | Prezydent Miasta Mielca

Aiuti di Stato: la Corte precisa le circostanze in cui il diritto dell'Unione può vietare le esenzioni fiscali

In Polonia, a un'impresa è stata negata l'esenzione dall'imposta sui beni immobili – esenzione prevista qualora sul terreno sia presente un'infrastruttura ferroviaria messa a disposizione di vettori ferroviari – per il motivo che la sua concessione violerebbe il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato. La Corte suprema amministrativa polacca ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi a tal riguardo. La Corte ritiene che, in linea di principio, un'esenzione generale e astratta, come quella prevista dalla legge polacca, non costituisca un aiuto di Stato, in quanto non conferisce un vantaggio selettivo. Tale esenzione non sembra legata alle caratteristiche specifiche delle imprese beneficiarie o delle loro attività e non pare far parte di un sistema manifestamente discriminatorio. Basata su un criterio neutro, essa si applica a vari soggetti, tra cui imprese di dimensioni e settori diversi nonché entità non economiche. Inoltre, essa persegue un duplice obiettivo: di bilancio e ambientale. Tuttavia, spetta al giudice nazionale valutare se il regime di esenzione di cui trattasi costituisca o meno un aiuto di Stato.

Un'impresa polacca che detiene sui suoi terreni un raccordo ferroviario privato ha deciso di metterlo a disposizione di un vettore ferroviario, al fine di beneficiare di un'esenzione dall'imposta sui beni immobili. A tale scopo, essa ha chiesto all'autorità competente una decisione anticipata in materia fiscale che confermasse il suo diritto a tale esenzione.

Benché l'impresa avesse soddisfatto tutte le condizioni previste dal diritto polacco, l'esenzione le è stata rifiutata per il motivo che, secondo il diritto dell'Unione, essa avrebbe costituito un aiuto di Stato illegale, non essendo stata previamente notificata alla Commissione.

L'impresa contesta tale rifiuto dinanzi agli organi giurisdizionali polacchi. Essendo in dubbio sul fatto che tale esenzione dall'imposta sui beni immobili possa essere qualificata come aiuto di Stato dal punto di vista del diritto dell'Unione¹, la Corte suprema amministrativa polacca si è rivolta alla Corte di giustizia. Essa chiede se tale esenzione conferisca un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari e se falsi o minacci di falsare la concorrenza.

Secondo la Corte, **l'esenzione dall'imposta sui beni immobili di cui trattasi non sembra conferire un vantaggio selettivo e, pertanto, non sembra costituire un aiuto di Stato. Tuttavia, spetta al giudice nazionale pronunciarsi in via definitiva a tal riguardo.**

Nella sua analisi, la Corte parte dall'ipotesi che il regime giuridico dell'imposta sui beni immobili, quale previsto dalla legge polacca, rappresenti il regime fiscale «normale», rispetto al quale viene valutata l'eventuale selettività dell'esenzione. Tale regime si applica a tutti i proprietari o detentori di beni immobili e definisce gli elementi costitutivi dell'imposta sui beni immobili, compresa l'esenzione di cui trattasi.

Orbene, **un'esenzione generale e astratta** relativa a un'imposta diretta, come l'esenzione stabilita dalla legge polacca, **non può, in linea di principio, essere considerata un aiuto di Stato**. Infatti, dal momento che si presume che essa sia inerente al regime fiscale «normale», essa non conferisce, di regola, un vantaggio selettivo.

Tuttavia, esistono due situazioni in cui un'esenzione del genere potrebbe essere selettiva. Da un lato, nel caso in cui tale esenzione faccia parte di un regime fiscale configurato secondo parametri manifestamente discriminatori. Dall'altro lato, quando le condizioni fissate dalla normativa pertinente per beneficiare di tale esenzione si riferiscano a una o più caratteristiche specifiche delle imprese beneficiarie, caratteristiche che siano inscindibilmente connesse alla natura di tali imprese o a quella delle loro attività, di modo che dette imprese formino una categoria omogenea.

Nel caso di specie, l'esenzione di cui trattasi è concessa ai contribuenti a condizione che essi possiedano, in particolare, un terreno facente parte dell'infrastruttura ferroviaria, la quale sia messa a disposizione dei vettori ferroviari. Fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, **tale condizione non sembra dunque essere collegata, né in diritto né in fatto, a caratteristiche specifiche delle imprese che beneficiano di tale esenzione.** Essa non risulta nemmeno far parte di un regime fiscale configurato secondo parametri manifestamente discriminatori.

Pertanto, tale esenzione sembra poter essere ottenuta da un gruppo eterogeneo di beneficiari, comprendente operatori non economici e imprese di dimensioni e settori di attività molto diversi. **Il fatto che solo le imprese che soddisfano le condizioni di un'esenzione possano beneficiarne non è sufficiente, di per sé, a considerarla selettiva.**

Inoltre, la predetta esenzione persegue un obiettivo non solo di bilancio, ma anche ambientale, incentivando a ripristinare le ferrovie dismesse e a utilizzare questo tipo di trasporto. Nell'ambito della sua autonomia fiscale, uno Stato membro può legittimamente perseguire, attraverso la fiscalità diretta, oltre a un obiettivo di puro bilancio, uno o vari altri obiettivi che, se del caso, costituiscono congiuntamente l'obiettivo del pertinente quadro di riferimento.

Tuttavia, qualora il giudice nazionale ritenesse che l'esenzione di cui trattasi conferisca un vantaggio selettivo, occorrerebbe poi esaminare se, in considerazione delle sue caratteristiche generali, essa falsi o minacci di falsare la concorrenza. Su questo punto, la Corte sottolinea che il fatto di sgravare un'impresa dai costi che essa avrebbe normalmente dovuto sostenere, in un settore economico che sia stato oggetto di liberalizzazione a livello dell'Unione, falsa, in linea di principio, le condizioni di concorrenza.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Articolo 107, paragrafo 1, TFUE.